SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AVVISI DI RETTIFICA

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. **30**.

Misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a sostegno del mercato dei prodotti ittici per fronteggiare le conseguenze della recente emergenza ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo di solidarietà sociale della pesca

1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994 nei compartimenti marittimi della regione Puglia, di cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n. 532, e del Ministro della sanità del 31 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1994, per le unità dei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto, abilitate alla pesca professionale, è corrisposto all'armatore per quarantacinque giorni il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione.

2. Al personale imbarcato sulle unità di cui al comma 1 è comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai mitilicoltori, danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, è corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di:

a) lire 10 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione superiore a 250 mila metri quadrati;

b) lire 5 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione inferiore a 250 mila metri quadrati;

c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la prescritta dichiarazione statistica.

4. Gli indennizzi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 non sono cumulabili.

5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda è presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla capitaneria di porto competente per territorio entro il 31 dicembre 1994. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 è disposto, anche in deroga alle norme di contabilità, dalla capitaneria di porto, entro il 28 febbraio 1995, sulla base degli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dopo aver valutato la ragionevolezza della richiesta.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 2.

Campagne promozionali

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1994, per la realizzazione di una campagna di prevenzione, di informazione e di educazione alimentare sul consumo dei prodotti ittici.

2. Le dotazioni finanziarie della campagna di cui al comma 1, per la quale non si applica il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e le ulteriori disponibilità in materia di campagne promozionali previste dal IV Piano triennale della pesca ed acquacoltura possono essere destinate, anche parzialmente, al potenziamento della campagna istituzionale prevista dal citato Piano triennale. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente a lire 30.600 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 28.600 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della

legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0051

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1995.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Piemonte n. 129 IV/1.1 del 18 gennaio 1994 con la quale è stata trasmessa copia dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva, nei confronti del consigliere regionale del Piemonte sig. Marcello Garino, n. 9643/1994 emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino in data 9 gennaio 1995;

Considerato che al suddetto atto giudiziario consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensiva contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Marcello Garino è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Piemonte a decorrere dalla data 9 gennaio 1995.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 19 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

95A0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del bilancio e della programmazione economica dott. Rainer Masera, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il quale al Ministro del bilancio e della programmazione economica dott. Rainer Masera è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro del bilancio e della programmazione economica, dott. Rainer Masera, è attribuita la delega per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, il Ministro Masera è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività e riferendone periodicamente alle Camere;

b) all'attuazione della legge 9 marzo 1989, in particolare per quanto concerne la predisposizione del disegno di «legge comunitaria» di cui all'art. 2 della legge stessa e per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui al successivo art. 4;

c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, predisponendo la legge comunitaria annuale, individuando gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario;

d) all'individuazione di argomenti per l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dedicate alle questioni comunitarie e all'attuazione delle relative deliberazioni;

e) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

f) alla coerenza ed alla tempestività dell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche operanti in settori oggetto di disposizioni comunitarie, nonché la conformità e la tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

g) all'attuazione, in qualità di autorità competente del regolamento CEE n. 2088/85 relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM), per la parte residuale;

h) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

i) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, avvalendosi anche del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

l) alle attività di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Il Ministro è altresì delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

95A0575

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 1995.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Crochet Helene Ceccarini presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visto che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea italiano;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Il titolo di Crochet Helene Ceccarini, cittadina francese, nata a Levallois Perret (Francia) il 28 novembre 1958, di *Avocat* in Francia è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un colloquio sull'ordinamento forense e sui diritti e doveri dell'avvocato.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presentarà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione della prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito il punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 25 gennaio 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A0491

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 dicembre 1994.

Determinazione per l'anno 1995 della misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 1995, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro della difesa
PREVITI

p. *Il Ministro del tesoro*
RASTRELLI

95A0502

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 novembre 1994.

Determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi attuati dall'Istituto superiore di sanità e ad esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto stesso.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 9, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale l'Istituto superiore di sanità è chiamato ad organizzare corsi di specializzazione e aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico infermieristico;

Considerato altresì, che l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, prevede — tra l'altro — lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori socio-sanitari impegnati nella lotta contro l'AIDS;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità che, all'art. 1, secondo comma, lettera *i)*, prevede tra i compiti dell'Istituto stesso iniziative per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nel quale è stabilito che agli istituti e scuole per il personale, istituti presso le amministrazioni dello Stato, si estendono in quanto applicabili, le disposizioni relative alle modalità di corresponsione del trattamento economico dei docenti incaricati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Rilevata pertanto, la necessità di adeguare i compensi da corrispondere ai docenti dei corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento organizzati dall'Istituto superiore di sanità, al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento della speciale attività didattica demandata all'Istituto superiore di sanità dalla normativa sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 novembre 1989, con il quale sono state modificate le misure dei compensi per le lezioni, esercitazioni e conferenze per le attività didattiche della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai docenti dei corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento attuati dall'Istituto superiore di sanità si applicano le seguenti tariffe orarie:

corsi di formazione e perfezionamento L. 100.000 lorde;

corsi di aggiornamento L. 70.000 lorde.

Agli incaricati delle esercitazioni vengono applicate le seguenti tariffe orarie:

L. 50.000 lorde per i corsi di formazione e perfezionamento;

L. 40.000 lorde per i corsi di aggiornamento.

Art. 2.

Agli esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari, di durata non inferiore a due ore, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, vengono corrisposti i seguenti compensi:

per gli appartenenti alla carriera dei professori universitari ordinari o categorie equiparate L. 400.000 lorde;

per gli appartenenti ad altre categorie professionali L. 325.000 lorde.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1

95A0479

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 gennaio 1995.

Determinazione della dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 1995.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13 ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 1995, è costituita dalla lettera B seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: GNUTTI

95A0478

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1995.

Assoggettamento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale [del programma] di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visti i decreti interministeriali del 21 luglio 1992 e del 2 novembre 1994, rispettivamente, di nomina e di conferma del commissario liquidatore dell'EFIM;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro delle partecipazioni statali, n. 945279 del 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1994, sono state individuate le società controllate dall'EFIM in liquidazione, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni, sino alla data del 31 gennaio 1996;

Considerato che il giorno 20 gennaio 1995 viene a scadere il periodo di due anni dalla data del decreto di approvazione del sopra richiamato programma di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 487/1992;

Considerato altresì che in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 643/1994, alle società individuate con il suddetto decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni dello stesso decreto-legge n. 487/1992 e successive modificazioni fino al 31 gennaio 1996 e che il commissario della liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM sostituisce anche il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alle società escluse dalla messa in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che esistono i presupposti per l'assoggettamento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM in liquidazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

L Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, è assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è prepòsto, quale commissario liquidatore, il prof. avv. Alberto Predieri, nato a Torino il 7 marzo 1921.

Con successivi decreti verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Art. 3.

Il commissario di cui al precedente art. 2 sostituisce a tutti gli effetti il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alle società individuate con decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, ed esercita le proprie funzioni sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993 e successive modificazioni e integrazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 21 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0515

DECRETO 26 gennaio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° dicembre 1994, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 24 gennaio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 12.042 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 febbraio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 gennaio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 190.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0516

DECRETO 26 gennaio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1995, quarta e quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 24 gennaio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 12.042 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quinta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 febbraio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 1° febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quinta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quarta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 1° febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quarta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0517

DECRETO 26 gennaio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 5 novembre, 6 e 30 dicembre 1993, 21 gennaio, 21 febbraio, 22 aprile, 23 maggio, 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 26 settembre, 24 ottobre e 22 dicembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 24 gennaio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 12.042 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sedicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 febbraio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 1° febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 1° febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno

arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0518

DECRETO 26 gennaio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° dicembre 1994, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 24 gennaio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 12.042 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 febbraio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 gennaio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 190.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 dicembre 1994.

Variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9, quinto comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 148, istitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 12 aprile 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione del Fondo già citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, che all'art. 5, comma 15, lettera *a)*, dispone il prelievo di lire 215 miliardi dalle disponibilità della gestione del Fondo in argomento, delle quali 130.500.000.000 già stanziate nel decreto-legge n. 572 del 7 ottobre 1994, art. 5, comma 4, e ricomprese nella seconda nota di variazione allo stesso bilancio, approvata dal Ministro del lavoro con decreto ministeriale 12 novembre 1994, per cui è necessario l'ulteriore prelievo della somma di L. 84.500.000.000 dal fondo di riserva di cui al cap. 7029, da portare in aumento del cap. di uscita 6017;

Vista la nota I.N.P.S. n. 2204.3/71 del 28 settembre 1994 con la quale viene comunicato il saldo definitivo per l'esercizio 1993 della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 pari a L. 32.237.932.521 con una differenza in meno rispetto alla precedente comunicazione del 10 gennaio 1994 nota n. 2204.3/2 di L. 421.067.470, che vengono portati in diminuzione del fondo di riserva di cui al cap. 7029 delle uscite ed in diminuzione del cap. 2001 delle entrate;

Viste le comunicazioni di accredito da parte della tesoreria centrale dello Stato delle somme pervenute dal F.S.E. relative ai sottoelencati fascicoli:

fasc. 906032/I/6, L. 588.620.189;

fasc. 966031/I/6, L. 959.765.321,

che devono essere imputate in entrata ed in uscita delle partite di giro rispettivamente ai capitoli 4002 e 9002;

Vista la comunicazione di accredito da parte della tesoreria centrale della somma di L. 373.616.391 per il fascicolo 908002/I/8 da acquisire in entrata e in uscita delle partite di giro rispettivamente ai capitoli 4001 e 9001;

Viste le comunicazioni di accredito per complessive L. 216.424.072 da parte della tesoreria centrale dello Stato con le quali sono state riversate le somme sottoelencate provenienti dal F.S.E. e non di pertinenza del Ministero del lavoro per cui devono essere incrementate le disponibilità in entrata ed in uscita delle partite di giro rispettivamente ai capitoli 4005 e 9005:

fasc. 871739/I/3, L. 85.793.841;

fasc. 870906/I/4, L. 12.312.409;

fasc. 880500/I/2, L. 114.161.161;

fasc. 871306/I/3, L. 4.156.661;

Visto il versamento di L. 15.567.200 effettuato in data 8 novembre 1994 dal Confartigianato Toscana, non di competenza del Ministero del lavoro ma da riversare al F.S.E. per cui si rende necessario incrementare parallelamente i capitoli 4005 e 9005 delle partite di giro;

Visto l'estratto conto 30 novembre 1994 della contabilità n. 20705/554 di tesoreria centrale dal quale risulta l'accredito della somma di L. 398.776.800 in ordine al quale importo sono in corso gli accertamenti per individuarne la causale e la provenienza, per cui è necessario provvedere all'accantonamento di detto importo nei capitoli 4005 e 9005 delle partite di giro;

Considerato che nel bilancio di previsione 1994 del Fondo in argomento è stata imputata al capitolo 4001 anziché al cap. 4002 delle entrate per partite di giro e, conseguentemente, nei capitoli 9001 anziché al cap. 9002 delle uscite per partite di giro, la somma di L. 2.860.142.681 proveniente dal F.S.E. per il fascicolo 906032/I/6 per cui si rende necessario apportare le conseguenti rettifiche di imputazione ai suddetti capitoli;

Considerata la necessità di effettuare uno spostamento di fondi per complessive L. 920.993.340, in entrata ed uscita delle partite di giro, dal cap. 4001 al cap. 4003 delle entrate e dal cap. 9001 al cap. 9003 delle uscite, per rettificare imputazioni di somme provenienti dal F.S.E. allo scopo di far affluire le stesse nei capitoli che hanno in carico i finanziamenti dei relativi fascicoli di Fondo sociale europeo, come appresso indicati per le somme a fianco di ognuno indicate:

fasc. 917010/I/8, L. 710.983.920;

fasc. 917010/I/8, L. 104.004.710;

fasc. 917009/I/8, L. 104.004.710;

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge n. 236/1993, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 148/1993 sono apportate le seguenti variazioni:

A) VARIAZIONI POSITIVE

Sezione entrate

Variazioni in aumento

Partite di giro:

Cap. 4001 - Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	L.	373.616.391
Cap. 4002 - Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento formazione professionale estero (Paesi CEE)	»	4.408.528.191
Cap. 4003 - Somme affluite dalla CEE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	»	918.993.340
Cap. 4005 - Somme erroneamente affluite alla gestione	»	630.768.072
Totale variazioni in aumento entrate	L.	6.331.905.994

Sezione uscite

Variazioni in diminuzione

Uscite in c/capitale:

Cap. 7029 - Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, di cui alla legge n. 236/1993	L.	84.921.067.470

Uscite per partite di giro:

Cap. 9001 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	3.779.136.021
Totale variazioni in diminuzione uscite	L.	88.700.203.491
Totale variazioni positive	L.	95.032.109.485

B) VARIAZIONI NEGATIVE

Sezione entrate

Variazioni in diminuzione

Entrate in c/capitale:

Cap. 2001 - Versamento da parte dell'INPS delle maggiori entrate di cui all'art. 25 legge n. 845/1978	L.	421.067.470

Uscite per partite di giro:

Cap. 4001 - Somme affluite dalla CEE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	3.779.136.021
Totale variazioni in diminuzione entrate	L.	4.200.203.491

Sezione uscite

Variazioni in aumento

Uscite in c/capitale:

Cap. 6017 - Somma da riassegnare al Ministero del tesoro in c/entrate del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 7 dicembre 1994, n. 572, reiterato con il D.L. n. 674/1994 (art. 5, comma 15, lettera *a)*	L.	84.500.000.000
Partite di giro		
Cap. 9001 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	373.166.391
Cap. 9002 - Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti relativi ad attività formativa svolta all'estero (Paesi CEE)	»	4.408.528.191
Cap. 9003 - Erogazione delle somme affluite dalla CEE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	»	918.993.340
Cap. 9005 - Somme erroneamente affluite alla gestione	»	630.768.072
Totale variazioni in aumento uscite	L.	90.831.905 994
Totale variazioni negative	L.	95.032.109.485

Art. 2.

È approvata la variazione di cui al precedente art. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 del Fondo di rotazione citato nelle premesse.

Roma, 24 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0520

DECRETO 16 gennaio 1995.

Rideterminazione del compenso forfettario e del gettone di presenza spettante ai membri dei comitati di sorveglianza delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e le successive modificazioni, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative;

Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1992), con il quale sono stati determinati — tra l'altro — gli importi del compenso forfettario e del gettone di presenza spettanti ai membri e al presidente del comitato di sorveglianza;

Constatato che — a causa del crescente incremento delle liquidazioni coatte amministrative — si è creato un aumento di pratiche da esaminare nella complessa fase istruttoria della procedura liquidatoria, la cui trattazione non può essere più affrontata con gli odierni standards di produttività;

Considerato che i recenti principi di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non consentono ritardi procedimentali nell'adozione del provvedimento terminale, ascrivibili ai tempi lunghi della fase consultiva;

Considerata altresì l'esperienza professionale richiesta ai componenti del predetto comitato di sorveglianza nonché le responsabilità connesse nell'espletamento di tale incarico;

Tenuto conto della non trascurabile svalutazione monetaria verificatasi negli ultimi tempi;

Ritenuto, pertanto, opportuno rideterminare sia l'importo del compenso forfettario spettante ai componenti del comitato in questione che il gettone di presenza non solo al fine di rivalutarlo rispetto al consistente tasso d'inflazione reale intervenuto, ma soprattutto al fine di riparametrarlo sinallagmaticamente al maggior impegno richiesto, per far fronte doverosamente alle crescenti e pressanti esigenze connesse al regolare andamento della procedura liquidatoria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 i membri dei comitati di sorveglianza nominati a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri vigenti per i commissari liquidatori, ad un compenso forfettario annuo lordo di L. 1.800.000 e ad un gettone di presenza di L. 180.000.

Il presidente ha diritto alla maggiorazione di un quinto del compenso annuo e del gettone di presenza.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0521

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante: «Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale».

Il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 663, recante: «Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1994.

95A0557

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 gennaio 1995

Dollaro USA	1596,76
ECU	1996,27
Marco tedesco	1056,41
Franco francese	304,67
Lira sterlina	2541,56
Fiorino olandese	942,37
Franco belga	51,240
Peseta spagnola	12,145
Corona danese	267,55
Lira irlandese	2507,07
Dracma greca	6,774
Escudo portoghese	10,218
Dollaro canadese	1125,11
Yen giapponese	16,173
Franco svizzero	1255,31
Scellino austriaco	150,16
Corona norvegese	240,95
Corona svedese	214,46
Marco finlandese	337,94
Dollaro australiano	1209,87

95A0577

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 3/1995 del 19 gennaio 1995

Specialità medicinale: «SALBUFAX» (salbutamolo solfato) autohaler inalatore automatico da 400 dosi (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96 - codice fiscale n. 00959190349.

Produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società estera 3M Health Care Limited nello stabilimento sito in Loughborough (Gran Bretagna). Le operazioni terminali di confezionamento sono eseguite dalla società titolare della A.I.C nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezione autorizzata, numero A I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

autohaler inalatore automatico da 400 dosi;

numero A.I.C.: 028378026 (in base 10) 0V20XB (in base 32);

classe: *a)*; prezzo L. 32.200 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

quantità emessa per ogni erogazione: principio attivo: salbutamolo solfato µg 120,525 pari a salbutamolo µg 100. Eccipienti: triclorofluorometano (propellente 11), diclorotetrafluoroetano (propellente 114), diclorodifluorometano (propellente 12), sorbitan trioleato, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 4/1995 del 19 gennaio 1995

Specialità medicinale: «AEROTEC» (salbutamolo solfato) - autohaler inalatore automatico da 400 dosi (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Limito (Milano), via Rivoltana, 96 - codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: 3M Health Care Limited nello stabilimento sito in Loughborough (Gran Bretagna), con esecuzione dei controlli e del confezionamento anche da parte della società titolare della A.I.C. nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993:

autohaler inalatore automatico da 400 dosi;

numero A.I.C.: 027918022 (in base 10) 0HMZQ6 (in base 32);

classe: *a)*; prezzo L. 32.200 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

quantità emessa per ogni erogazione: principio attivo: salbutamolo solfato µg 120,525 pari a salbutamolo µ 100. Eccipienti: triclorofluorometano (propellente 11), diclorotetrafluoroetano (propellente 114), diclorodifluorometano (propellente 12), sorbitan trioleato, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n 5/1995 del 19 gennaio 1995

Specialità medicinale «NIPENT» (pentostatina) - iniettabile per via endovenosa

Titolare A I C Parke-Davis S p a , con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C Colombo, 1 - codice fiscale n 09810140153

Produttore. la produzione ed il confezionamento del prdotto sopra indicato sono effettuati dalla società estera Rochester Manufacturing Facility nello stabilimento sito in Rochester, Michigan (USA) I controlli del prodotto stesso sono eseguiti dalla società Parke-Davis e Co Limited nello stabilimento sito in Pontypool, Gwent, Wales, (UK)

Confezione autorizzata, numero A I C e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993

una fiale iniettabile per via endovenosa da 10 mg,

numero A I C 028645012 (in base 10) 0VB5NN (in base 32),

classe *a)*, per uso ospedaliero (H) - prezzo L 2 900 000, ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 18 novembre 1994, n 635, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I P E 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Composizione

una fiala contiene principio attivo pentostatina 10 mg,

eccipienti mannitolo 50 mg, sodio idrossido o acido cloridrico q b a mantenere il pH a 7,0 - 8,5

Indicazioni terapeutiche il «NIPENT» è indicato come agente terapeutico singolo per il trattamento dei pazienti adulti con leucemia a cellula capellute

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto n 6/1995 del 19 gennaio 1995

Specialità medicinale «MEMOSERINA S» - 10 flaconcini di soluzione per uso orale

Titolare A I C Rhone-Poulenc Rorer S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann, 2

Modifiche apportate

composizione la composizione ora autorizzata è la seguente

il tappo contiene principi attivi DL-fosfoserina mg 40,000, L-glutamina mg 60,000, cianocobolamina mcg 50. Eccipienti silice colloidale anidra, sodio carbonato, acido aminoacetico, nei quantitativi specificati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti,

il flaconcino contiene principi attivi caseina lisato acido avente composizione media in L-amminoacidi acido aspartico mg 19,4; acido glutammico mg 69,0, serina mg 14,0, treonina mg 12,2; glicina mg 6,5, istidina mg 10,4, alanina mg 10,4, tirosina mg 1,5, arginina mg 11,9, prolina mg 32,3, fenilalanina mg 14,7, leucina mg 28,2, metionina mg 7,8, valina mg 21,7, isoleucina mg 15,5, lisina mg 23,1 Eccipienti sorbitolo soluzione, miscela di esteri dell'acido p-idrossibenzoico, potassio sorbato, alcool, aroma frutta, soluzione di butilidrossianisolo e butilidrossitoluene, acqua depurata, nei quantitativi specificati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Numero A.I C 10 flaconcini di soluzione per uso orale A.I C n 019266055 (in base 10) 0LCYJ7 (in base 32)

Classificazione ai fini della fornitura medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I C in precedenza autorizzati non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n 36/1995 del 19 gennaio 1995

Specialità medicinale «ESSAVEN» - capsule e gel

Titolare A I C Rhone-Poulenc Rorer S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann, 2

Modifiche apportate

composizione (limitatamente agli eccipienti della preparazione capsule). la composizione ora autorizzata è la seguente una capsula contiene principi attivi invariati Eccipienti mono e digliceridi da olio di girasole, oli vegetali parzialmente idrogenati, silice colloidale anidra, cera gialla, olio di soia idrogenato, etilvanillina, p-metossiacetofenone, d,l-α-tocoferil acetato, d,l-α-tocoferolo, olio di soia. Componenti della capsula di gelatina gelatina, glicerolo, E 132, E 172, E 124, etile p-idrossibenzoato sodico, titanio biossido, propile p-idrossibenzoato sodico, glicerolpoliossietilene triricinoleato 35, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Indicazioni terapeutiche «ESSAVEN» è coadiuvante nel trattamento sintomatico della dilatazioni venulari, piccoli disturbi da varici e da alterata permeabilità capillare come senso di pesantezza, tensione, dolorabilità e stanchezza degli arti.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art 3 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

I lotti già prodotti, non conformi alle variazioni ora disposte, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*

95A0527

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n 68 del 10 marzo 1983), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Colli di Parma» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — La denominazione di origine controllata «Colli di Parma», senza altra qualificazione aggiuntiva, è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate:

Barbera: dal 65% al 70%;

Bonarda Piemontese e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25 al 40%.

Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà a bacca nera provenienti dai vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma», seguita dalla specificazione Malvasia è riservata al vino ottenuto dalle uve della varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Malvasia di Candia aromatica: dall'85 al 100% sia per la tipologia secco che per la tipologia amabile.

In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varietà di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Colli di Parma», seguita dalla specificazione Sauvignon è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

Sauvignon: 100%.

In etichetta le specificazioni di vitigno devono essere indicate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

Art. 3. — La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari.

Tale zona è cosi delimitata:

partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio Emilia, in prossimità del centro abitato di S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimità della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alla C.se Fusari, passando in prossimità delle quote 223, 224 e 196.

Da C.se Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superatolo prende in direzione ovest la strada che passa per la quota 218, dove attraversa Fosso Olivetti e proseguendo in prossimità della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano, prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torre Chiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimità della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attrversa l'abitato di S. Michele de' Gatti e raggiunge in prossimità del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.

Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimità del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimità di La Marchesa (q. 121), la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le quote 82, 91 e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-*bis*, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimità del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.

Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada, all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud, attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano de' Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimità di Azzano incrocia il confine comunale di Varano de' Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimità di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimità Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimità del torrente Sporzana.

Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano de' Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima strada per Marzovara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimità della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimità di M. Rosso il confine di Traversetolo che segue poi in direzione sud-est fino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, risale tale corso d'acqua e raggiunge in prossimità di S. Polo d'Enza il punto dal quale è iniziata la delimitazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle e di quelli posti ad un'altitudine superiore ai metri 400 s.l.m.

I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini, come forma di allevamento si deve impiegare il Guyot o forme di allevamento similari per carica di gemme per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a q.li 100 per tipo rosso, a q.li 110 per il Malvasia e a q.li 75 per il Sauvignon.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà superare il 70% per il tipo rosso ed il 65% per i vini Malvasia e Sauvignon.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,50% per il rosso, del 10% per il Malvasia e dell'11% per il Sauvignon.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le denominazioni di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia e «Colli di Parma» Sauvignon possono essere utilizzate per la designazione del tipo spumante quando il prodotto, ottenuto per fermentazione in bottiglia o autoclave, risponde ai requisiti, stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Le denominazioni di origine controllata «Colli di Parma» Sauvignon e «Colli di Parma» Malvasia (secco o amabile) potranno essere spumantizzati con il metodo tradizionale Classico e con il metodo Charmat.

Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli di Parma:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli di Parma Malvasia (secco o asciutto):

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico, tranquillo o frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia «frizzante» o «spumante».

Colli di Parma Malvasia (amabile):

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole molto aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato, più o meno dolce, armonico, caratteristico, naturalmente frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli di Parma Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico, a volte frizzante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Colli di Parma Sauvignon (spumante):

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico, spumante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli di Parma Malvasia spumante (secco o asciutto):

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico, spumante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Colli di Parma Malvasia spumante (amabile):

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, molto aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato più o meno dolce, armonico, caratteristico, spumante;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Nei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» Malvasia obbligatoria la locuzione di «amabile» per il corrispondente tipo di prodotto.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», «classico», «riserva» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

95A0494

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, sede in Brescia e unità di Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1994 al 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 10 aprile 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dall'8 luglio 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 8 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acofer, sede in Torino e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, sede in Rezzato (Brescia) e unità di Andria (Bari), Bari, Borgo Valsugana (Trento), Rezzato (Brescia) e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 gennaio 1994 al 18 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 21 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa industrie, sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 17 luglio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Meccanica Nuvolera (Gruppo Berardi), sede in Nuvolera (Brescia) e unità di Nuvolera (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1994 al 2 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 10 aprile 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 3 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus, sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 10 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), sede in Torino e unità di Collegno (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Macchi, sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Gazzada Schianno (Varese), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1994 al 6 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 9 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, sede in Abano Terme (Padova) e unità di Abano Terme (Padova), Firenze e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acofer, sede in Torino e unità di Beinasco (Torino), Calendasco (Piacenza), Dolcè (Verona) e Parma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 6 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 6 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenichelli, sede in Padova e unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettrogeneral, sede in Genova e unità di Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1994 al 25 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Genova innovazione industriale, sede in Genova e unità di Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a F.lli Pardini, sede in S. Pietro a Vico (Lucca) e unità di S. Pietro a Vico (Lucca), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1994 al 25 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroconserve, sede in Avellino, località Pianodardine e unità di Avellino, località Pianodardine, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 luglio 1994 al 29 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. I.C.A.B., sede in Bucine (Arezzo) e unità di Bucine (Arezzo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1994 al 7 marzo 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citel, sede in Genova e unità di Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Navalcavi industriale, sede in Genova e unità di Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1994 al 7 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sies, sede in Ravenna e unità di Ravenna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hallmo, sede in Azzano Decimo (Pordenone) e unità di Azzano Decimo (Pordenone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1994 al 19 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Il Sarto, sede in Empoli (Firenze) e unità di Figline Valdarno (Firenze) ed Empoli (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1994 al 4 maggio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Maionchi La Metalli industriale D M S, sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unità di S Giuliano Terme (Pisa), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 21 aprile 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami, sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1994 al 21 aprile 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a I P I - International Plastics italiana, sede in Scarperia (Firenze) e unità di Scarperia e S Agata di Mugello (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 1994 al 9 agosto 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Fildaunia, sede in Foggia e unità di Foggia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 16107 dell'11 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Telsar tessitura delle Sarche, sede in Cavedine (Trento) e unità di Cavedine (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1994 al 1° giugno 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Picchiani e Barlacchi, sede in Firenze e unità di Firenze, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

95A0499

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «C.E.T. - Cooperativa esercizi turistici», in Roma

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1994 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «C.E.T.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 22 giugno 1995.

95A0533

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Donna - Società a responsabilità limitata», con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 15 giugno 1979 - rep. 147424 - reg. soc. 7847 - tribunale di Perugia - BUSC n. 1541/170979;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio regionale umbro tra aziende artigiane edili ed affini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito Ventura in data 21 dicembre 1973 - rep. 16792 - reg. soc. 4940 - tribunale di Perugia - BUSC n. 1105/129480;

società cooperativa di consumo «Provident - Mutua provinciale di assistenza e servizi - Società copperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito Zafferami in data 3 maggio 1989 - rep. 42877 - reg. soc. 20020 - tribunale di Perugia - BUSC n. 2268/242016,

società cooperativa mista «I.S.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Frillici in data 3 ottobre 1990 - rep. 66185 - reg. soc. 21766 - tribunale di Perugia - BUSC n. 2359/250413;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata fra i lavoratori di Ponte d'Assi», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Minelli in data 2 aprile 1953 - rep. 11878/3939 - reg. soc. 2119 - tribunale di Perugia - BUSC n. 73/48582;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eureka System», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Carbonari in data 20 ottobre 1986 - rep. 7532 - reg. soc. 16657 - tribunale di Perugia - BUSC n. 2093/223597;

società cooperativa di produzione e lavoro «Smile Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Briganti in data 4 dicembre 1991 - rep. 161798 - reg. soc. 23198 - tribunale di Perugia - BUSC n. 2418/257368;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa tifernate vivaisti e manutenzione giardini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Ventura in data 20 dicembre 1974 - rep 19079 - reg. soc. 5291 - tribunale di Perugia - BUSC n. 1150/137344.

95A0532

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

La commissione straordinaria di Mascali (Catania) con deliberazione n. 99 del 1° marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Sergio Pirrotta, del dott. Enzo Vittorio Magistro e del dott. Francesco Dato per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catania con nota n. 3961/Sett. 3° del 21 novembre 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Enzo Vittorio Magistro ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giorgio Sangiorgio.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1995 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Mascali (Catania) il dott. Giorgio Sangiorgio, in sostituzione del dott. Enzo Vittorio Magistro.

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) con deliberazione n. 42 del 22 luglio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Lelio Tramontozzi, del dott. Alfredo Rosaroll De Martino e della dott.ssa Isabella Belardi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Roma, con nota n. 12730/5860/93/Gab. Serv. amm. civ. - prot. civ. del 15 novembre 1994, ha fatto presente che la componente della commissione suddetta dott.ssa Isabella Belardi ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Franco Vinciguerra.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1995 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Ardea (Roma) il dott. Franco Vinciguerra, in sostituzione della dott ssa Isabella Belardi.

Il consiglio comunale di Miggiano (Lecce) con deliberazione n. 74 del 22 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 è stata nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Capasa per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Lecce, con nota n. 1517/Sett. III del 12 novembre 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Giuseppe Capasa ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Luigi D'Andrea.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1995 il dott. Luigi D'Andrea è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Giuseppe Capasa.

Il consiglio comunale di Corsano (Lecce) con deliberazione n. 61 del 16 ottobre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott Giovanni Dell'Anna, del dott. Pietro Bray e del dottor Antonio Chiuri per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

La prefettura di Lecce, con nota n 1517/Sett. III del 12 novembre 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott Giovanni Dell'Anna ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della rag. Adriana Giarratana.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1995 è stata nominata membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Corsano (Lecce) la rag. Adriana Giarratana, in sostituzione del dott Giovanni Dell'Anna.

Il consiglio comunale di Ischia (Napoli) con deliberazione n 2 del 3 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1993 e stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag Corrado Tomasetta, del rag Mattia Annunziata e del dott Stefano Cola per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

La prefettura di Napoli, con nota n 6736/Gab del 25 novembre 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta rag Corrado Tomasetta ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott Raffaele Iervolino

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1995 e stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Ischia (Napoli) il dott Raffaele Iervolino, in sostituzione del rag Corrado Tomasetta

95A0531

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, il decreto interministeriale 2 aprile 1975 con il quale la società «Fiduciaria accertamenti revisioni S p.a.», in forma abbreviata «FAR S p a », con sede in Milano, e stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, e modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «FAR Accertamenti revisioni S p a », in forma abbreviata «FAR S p a» e limitato alla autorizzazione all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile, esercitabili ai sensi dell'art 28, comma quarto, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, il decreto interministeriale 6 maggio 1983, modificato in data 7 ottobre 1985, con il quale e stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla societa «Revitalia - Societa fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in sigla «Revitalia S r l », con sede in Milano, è ulteriormente modificato, a seguito di scissione, per quanto concerne l'attività sociale, limitata alla organizzazione e revisione contabile di aziende e la denominazione variata in «Revitalia - Societa di revisione a responsabilita limitata» in sigla «Revitalia S r l »

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile, esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma quarto, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995 la società «Fiditalia - Società fiduciaria a responsabilità limitata», in sigla «Fiditalia S.r.l.», con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531

95A0529

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 23 settembre 1994, n 36/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Medaglia di bronzo

Comune di Traversetolo — «Comune pedemontano in zona di rilevante importanza tattico-strategica, disputata per oltre un anno fra partigiani e tedeschi, dominio incessante di guerriglia e di antiguerriglia, fu uno dei territori appenninici maggiormente sottoposti agli orrori della guerra e ove maggiormente si accese e si sviluppò, con totale adesione, un fervido, operante impulso di rivolta contro l'oppressore Benché oggetto di numerose rappresaglie, in cui vennero rastrellati più di 600 uomini per reazione alle frequenti azioni di cui fu teatro, Traversetolo alimento la lotta con il sacrificio dei suoi cittadini e fu ineguagliabile sostegno materiale e spirituale alle formazioni partigiane, cui forni centinaia di volontari e quantità ingenti di supporti logistici. Raro, nobilissimo esempio di dedizione unanime ai grandi ideali, di amore verso la terra nativa e verso la Patria» — Traversetolo, 8 settembre 1943 -25 aprile 1945

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 23 settembre 1994, n. 34/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Medaglia di bronzo

Comune di Palanzano — «Comune di zona montana fu particolarmente sottoposto per venti mesi a rappresaglie, distruzioni e deportazioni in massa ad opera delle forze tedesche La sua popolazione, sopportando sacrifici, privazioni e stenti, seppe contribuire validamente, con unanime generoso slancio alla guerra di liberazione con l'apporto di molti suoi cittadini nelle formazioni partigiane, materialmente e moralmente assistite Con spartano senso del dovere, accettava il sacrificio di sangue dei propri figli, caduti per gli ideali di giustizia e di libertà» — Palanzano, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

95A0530

Annullamento della pubblicazione del decreto ministeriale 29 novembre 1993 riguardante: «Determinazione della misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento».

La pubblicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto, effettuata alla pag 18, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 14 del 18 gennaio 1995 deve intendersi annullata, in quanto il predetto decreto, per l'anno 1994, è stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 296 del 18 dicembre 1993, pag 18

95A0503

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1995).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine della suindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 11, all'art. 8, comma 3, in fine, in luogo delle parole: «... si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti *dall'articolo 1.*», leggasi: «... si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti *dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.*»;

alla pag. 13, all'art. 11, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:».

95A0574

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai lavori preparatori riportati in calce alla legge 2 gennaio 1995, n. 12, recante: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *addendum*, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1995).

Nei lavori preparatori riportati in calce alla legge citata in epigrafe, pubblicati alla pag. 16 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Camera dei deputati (atto n. *1455*):», si legga: «Camera dei deputati (atto n. *1454*):».

95A0504

Comunicato relativo al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1995)

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine della suindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 4, all'art. 1, comma 4, secondo periodo, dove è scritto: «Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo *7880* dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994», si legga: «Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo *7830* dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994»;

alla pag. 8, all'art. 9, dove è scritto: «1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata *delle* concessione ...», si legga: «1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata *della* concessione ...»; e dove è scritto: «... prevista per il primo periodo di gestione *dell'*articolo 113 ...», si legga: «... prevista per il primo periodo di gestione *dall'*articolo 113 ...».

95A0578

Comunicato relativo al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi»

(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1995)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 3, comma 5, pubblicato alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... cui si provvede, *quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede* a carico dello stanziamento iscritto al capitolo *9653* dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 ...», si legga: «... cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo *3653* dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 ...».

95A0579

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli* delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189